

Provincia di Biella

Nuova concessione di derivazione con variante sostanziale e riunificazione in unica utenza di 2 concessioni d'acqua già in essere , da un gruppo di sorgenti dei Rii Scoldo e Viasca ad uso Potabile, in Comune di Valdilana, assentita al CONSORZIO ACQUA POTABILE REGIONE CROSA DELLA FRAZIONE LORA DI TRIVERO con D.D. n. 16 del 09.01.2025. PRAT. 111_TRIVERO50

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 16 del 09.01.2025
(omissis)

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
(omissis)

DETERMINA

1. Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 28 novembre 2024 dal Presidente pro tempore del Consorzio Acqua Potabile Regione Crosa della Frazione Lora di Trivero, relativo alla derivazione d'acqua pubblica oggetto della presente concessione, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza potrà comportare l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di Legge;

2. Di assentire ai sensi degli articoli 2, 7, 27 e 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Consorzio Acqua Potabile della Regione Crosa della Frazione Lora di Trivero (Codice fiscale: 92005180028), con sede in Valdilana (BI) - Frazione Lora - senza numero civico:

a) rinnovo della concessione assentita in precedenza con D.G.R. 28 novembre 1994 n° 77-40606;

b) rinnovo anticipato della concessione assentita in precedenza con D.D. 07 marzo 2005 n° 792;

c) varianti sostanziali alle precedenti concessioni per implementazione delle opere di captazione da numero 3 (tre) sorgenti a numero 7 (sette) sorgenti;

d) riunificazione di tutte le captazioni in un'unica utenza idrica, a cui far conseguire una sola concessione e il pagamento di un unico canone demaniale annuo quantificato sulla base della sommatoria dei singoli prelievi, per poter continuare a derivare una portata massima istantanea complessiva di litri al secondo 1,067 e un volume annuo massimo derivabile complessivo di metri cubi 18.540, a cui corrisponde una portata media annua complessiva di litri al secondo 0,588 d'acqua pubblica sotterranea (omissis) da un gruppo di 7 (sette) sorgenti tributarie del bacino del torrente Viasca, in località Crosa del Comune di Valdilana (BI), ad uso Potabile (fornitura d'acqua al consumo umano tramite rete di acquedotto d'interesse pubblico), con obbligo di restituzione dei reflui tramite collettori consortili pubblici o privati nel bacino tributario del torrente Viasca, a valle della frazione Lora del Comune di Valdilana;

3. Di accordare secondo il combinato disposto dell'art. 24 - comma 2 - lettera c) e dell'art. 27 - comma 1 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., il rilascio di nuova concessione ordinaria conseguente a variante sostanziale, chiesta con domanda depositata in data 07 agosto 2023, per un periodo di anni 30 successivi e continui, decorrenti dal 01 aprile 2024, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione assentita con D.G.R. 28 novembre 1994 n° 77-40606, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli obblighi contenuti nel disciplinare sottoscritto in data 28 novembre 2024 (omissis).

Il Dirigente / Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.379 di Rep. del 28 novembre 2024

Art. 11 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare delle derivazioni terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà, del buon regime della falda sotterranea in dipendenza delle concesse derivazioni, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare eventuali lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, delle strade e di altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI